

DGR 631 dd. 22.3.2007

Visti:

- il Decreto ministeriale 8 giugno 2001 recante “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” e, in particolare, l'art. 6, che prevede che l'erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, possa essere effettuata oltre che direttamente dai centri di riferimento e dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, anche dalle farmacie convenzionate e da altri fornitori incaricati sulla base di direttive emanate dalle regioni;
- l'art. 3, comma 2, del succitato decreto, che prevede che per l'acquisto dei prodotti senza glutine l'azienda unità sanitaria locale rilascia, al momento dell'autorizzazione, 12 buoni o altro “documento di credito”;
- la circolare Prot. n. 6/AMM 2.3.6 dd. 2 gennaio 2002 della Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali, che stabilisce che per l'erogazione dei prodotti senza glutine le strutture distrettuali provvedono alla stampa dei buoni-ricetta necessari al prelievo mensile dei suddetti prodotti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1394, dd. 16.05.2003, recante “DGR n. 6033 del 22.11.1991: “Atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale “AFIR”. Aggiornamento”, che prevede, fra l'altro, un aggiornamento, di norma semestrale, dei prezzi dei prodotti senza glutine, erogabili a carico del SSR sulla base del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, nonché uno sconto minimo da parte di Federfarma Friuli Venezia Giulia e Assofarm, a favore del Servizio Sanitario Regionale, del 10%, rispetto al prezzo al pubblico dei succitati prodotti;
- la Legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.
- l'art 29 della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 19 che prevede:
 - la concessione, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, di un contributo mensile sostitutivo delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali;
 - la ridefinizione dei tetti del contributo mensile a partire dal 1° marzo 2007;
 - la definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità per la concessione del contributo, per l'acquisto dei prodotti senza glutine, sotto forma di buono acquisto;

Atteso che attualmente:

- i buoni-ricetta devono essere utilizzati nel mese di validità degli stessi in un'unica soluzione impedendo così ai soggetti affetti da morbo celiaco di approvvigionarsi dei prodotti senza glutine secondo modalità più funzionali;
- le persone affette da morbo celiaco possono approvvigionarsi, con oneri a carico del SSR, dei prodotti senza glutine solo ed esclusivamente presso le

farmacie convenzionate, nonostante detti prodotti siano disponibili anche presso vari esercizi commerciali;

Considerato che:

- è opportuno frazionare il contributo mensile per consentire ai soggetti affetti da celiachia di approvvigionarsi dei prodotti senza glutine più volte nel corso di uno stesso mese, uniformando così le modalità di acquisto degli alimenti rispetto alla generalità della popolazione e consentendo, quindi, un normale inserimento nella vita sociale dei celiaci;
- un numero più ampio di fornitori di prodotti senza glutine permetterebbe di soddisfare le specifiche esigenze dei soggetti che devono alimentarsi con prodotti senza glutine e di garantire una maggiore accessibilità a tali prodotti;

Sentite:

- l'Associazione Italiana Celiachia, ONLUS Friuli Venezia Giulia;
- i rappresentanti degli esercizi commerciali autorizzati nel settore alimentare;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, al fine di demedicalizzare il morbo celiaco e di migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti da tale patologia, di :

- autorizzare l'erogazione a carico del SSR degli alimenti senza glutine, oltre che da parte delle farmacie, anche presso altri esercizi commerciali, secondo le modalità di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- di suddividere l'importo in un numero di buoni-ricetta adeguato a consentire modalità di acquisto più funzionali, come indicato nell'Allegato A succitato;
- di prevedere, entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione, di fornire ulteriori direttive sulla base delle evidenze emerse nella fase di prima applicazione delle nuove modalità distributive;

Su proposta dell'Assessore alla Salute e Protezione Sociale

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare le modalità di erogazione di prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica delle dermatite erpetiforme, così come indicato nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. di applicare le disposizioni del suddetto allegato, per quanto concerne le modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, a partire dal 1° aprile 2007;
3. di prevedere, entro 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, di fornire ulteriori direttive sulla base delle evidenze emerse nella fase di prima applicazione delle nuove modalità distributive;
4. di incaricare la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale di fornire le ulteriori disposizioni e indicazioni operative necessarie all'attuazione del presente provvedimento;
5. di stabilire che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione trovano applicazione le disposizioni già intervenute in materia di Assistenza farmaceutica integrativa regionale (AFIR);
6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Modalità di erogazione di prodotti privi di glutine a soggetti affetti da morbo celiaco

La malattia celiaca o celiachia è un'intolleranza permanente la glutine, che attualmente può essere curata solamente attraverso una corretta dieta. Il glutine non ha alcun valore nutrizionale particolare, pertanto la sua eliminazione dalla dieta del soggetto celiaco non provoca alcuno scompenso di tipo nutritivo.

Attualmente l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) dei prodotti senza glutine avviene, tramite buoni-ricetta mensili che possono essere spesi in un'unica soluzione nel mese di validità degli stessi, solo ed esclusivamente attraverso le farmacie convenzionate. Questo canale non è sempre ottimale per soddisfare le esigenze del soggetto celiaco e pertanto, nell'ottica di migliorare le modalità di cura e di favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, sono state definite nuove direttive per l'erogazione dei prodotti privi di glutine.

Dal 1° aprile 2007 le Aziende per i servizi sanitari ai fini di erogare tali prodotti possono avvalersi oltre che delle farmacie convenzionate anche di altri fornitori.

In particolare gli esercizi commerciali, autorizzati per il settore alimentare, regolarmente iscritti al registro delle imprese ed operanti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, comunicano all'Azienda sanitaria competente per territorio la disponibilità ad erogare per conto del Servizio sanitario regionale (SSR) i prodotti dietetici privi di glutine, garantendo il rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Gli esercizi commerciali che si rendano disponibili ad erogare i prodotti senza glutine devono garantire uno sconto minimo, al Servizio sanitario regionale, del 10% sul prezzo al pubblico di tali prodotti. Il prezzo del prodotto deve essere esposto in modo chiaro e leggibile al cittadino e praticato a tutti gli acquirenti. Possono essere erogati a carico del SSR solamente i prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, secondo le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1394 dd. 16.05.2003 concernente "DGR n. 6033 del 22.11.1991: *Atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale "AFIR". Aggiornamento*".

Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo di suddetti prodotti, allo stesso modo per l'acquisto di prodotti senza glutine rimborsati dal SSR non possono essere utilizzate tessere socio-fidelizzanti e iniziative analoghe.

I prodotti senza glutine, che possono essere erogati per conto del SSR, devono essere chiaramente identificabili.

Le Aziende per i servizi sanitari rilasciano ai soggetti celiaci un numero di buoni-ricetta mensili di diverso taglio, di valore pari al tetto di spesa mensile previsto, sulla base dell'autorizzazione rilasciata al paziente e in conformità con le disposizioni regionali. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione saranno definite ulteriori direttive, sulla base delle evidenze emerse nel periodo di prima applicazione.

Il numero e il taglio dei buoni-ricetta mensili, sui quali sarà riportato il codice fiscale a barre per garantire la tutela della privacy, variano in funzione della fascia d'età a cui appartiene il soggetto celiaco e sono specificate nella tabella A sottostante:

Tabella A

Fascia d'età	Importo mensile (euro)	Numero e Taglio buono-ricetta
---------------------	-------------------------------	--------------------------------------

6 mesi – 1 anno	50,00	2 buoni da 25,00 €
1 – 3 anni	70,00	2 buoni da 25,00 € e 1 buono da 20,00 €
3 – 6 anni	100,00	4 buoni da 25,00 €
6 – 10 anni	105,00	3 buoni da 25,00 € e 1 buono da 30,00 €
> 10 anni	135,00	4 buoni da 25,00 € e 1 buono da 35,00 €

Il soggetto celiaco, dal 1° aprile 2007, ha quindi la possibilità e la libertà di prelevare i prodotti senza glutine, nell'arco del mese, anche in diversi esercizi commerciali e/o farmacie convenzionate, in quanto il contributo mensile è suddiviso in più buoni-ricetta. Ciascun buono-ricetta deve essere speso in un'unica soluzione, nel periodo di validità dello stesso e resta a carico del soggetto celiaco l'eventuale differenza tra l'importo dei prodotti acquistati e il totale dei buoni-ricetta presentati alla cassa.

La richiesta di rimborso dei buoni-ricetta da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuata tramite fattura, allegando ai buoni-ricetta, rilasciati dall'Azienda per i servizi sanitari, le fustelle autoadesive a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati.

Al fine di avere un'omogeneità di comportamento sul territorio regionale, la richiesta di rimborso deve essere inviata dagli esercizi commerciali, all'Azienda per i servizi sanitari che ha rilasciato il buono-ricetta, entro e non oltre il giorno 5 del terzo mese successivo a quello di erogazione.

La richiesta di rimborso da parte delle farmacie convenzionate continua ad avvenire con le modalità già in essere.

Rimane in vigore la possibilità da parte delle Aziende per i servizi sanitari, qualora risulti economicamente vantaggioso, di fornire direttamente i prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, come previsto al punto 8 della predetta delibera n. 1394/2003.

Nel caso di utilizzo dei buoni-ricetta, forniti ai soggetti celiaci precedentemente al mese di aprile 2007, i quali per i motivi relativi alla tutela della privacy potranno essere utilizzati esclusivamente nelle farmacie convenzionate, trovano applicazione dal 1° marzo le disposizioni di cui alla circolare Prot. n. 3521/SPS/farm. 2.3.6, dd. 06.02.2007, e precisamente:

- per tutti i buoni-ricetta già rilasciati dal distretto, a decorrere dal mese di marzo 2007, l'importo si intende automaticamente aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 29 alla LR 19/2006;
- il farmacista avrà cura di barrare il vecchio importo e riportare quello nuovo con gli estremi della legge (art. 29 della LR 19/2006).

I pazienti affetti da morbo celiaco, che siano già in possesso dei buoni-ricetta, relativi a mesi successivi a quello di marzo 2007, e che vogliano usufruire delle nuove modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, devono rivolgersi al distretto di appartenenza: in tale occasione, fatte le opportune verifiche, saranno ritirati i buoni di data successiva a marzo 2007 e verranno consegnati quelli nuovi (buoni mensili di diverso taglio).